



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Decreto ai sensi dell'art.10 L. 3/2012

Il Giudice delegato, dott.ssa Gabriella Zanon

rilevato che

Lionello Barbiero (c.f. BRBLLL58M02F241X), ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 3/2012;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012 (nessuno dei requisiti di cui all'art.1 comma 2, L. Fall. risulta integrato);

il ricorrente non risulta aver utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012, né ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012;

la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 L. 3/2012 risulta completa, in quanto

- il debitore ha indicato nominativamente i creditori ed i rispettivi crediti ed ha depositato le ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché le scritture contabili degli ultimi tre esercizi corredate da dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale;

- vi è in atti l'attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano, resa dal gestore della crisi avv. Marco Giorgio, professionista nominato con provvedimento del 27 agosto 2018;

visto l'art. 10 L. 3/2012

Zanon

FISSA

l'udienza del giorno 3 luglio 2019 ore 11.30 avanti a sé presso il Tribunale di Venezia, per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

DISPONE

la comunicazione del presente decreto entro il 15 maggio 2019 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale a mezzo per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

ORDINA

la pubblicazione della proposta nonché del presente decreto sul sito del Tribunale di Venezia;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

1) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali; 2) disposti sequestri conservativi; 3) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi all'istante ed all'avv. Marco Giorgio.

Venezia, 30 aprile 2019

Il G.D.

Letiella Anton

